

Allegato “A”

CALENDARIO VENATORIO 2009/2010

ART. 1 - Negli ambiti di cui al Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, l'attività venatoria è consentita nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 3 settembre 2009 al 12 dicembre 2009 incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*) e Merlo (*Turdus merula*);

Nell'Isola di Lampedusa l'attività venatoria al coniglio selvatico è consentita fino al 15 ottobre 2009 incluso.

b) dal 3 settembre 2009 al 14 gennaio 2010 incluso:

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 13 settembre 2009 al 15 novembre 2009 incluso:

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);

d) dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010 incluso:

uccelli:

- Alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), cesena (*Turdus pilaris*), codone (*Anas acuta*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), gazza (*Pica pica*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), mestolone (*Anas clipeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*).

- Fagiano (*Fasianus colchicus*), solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie;

mammiferi:

- Volpe (*Vulpes vulpes*).

Dal 2 al 31 gennaio 2010 la caccia alla volpe con l'ausilio dei cani è consentita esclusivamente in battuta, regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio, entro il 1° ottobre 2009.

e) Esclusivamente nel Lago Trinità, ricadente nel territorio del Comune di Castelvetro (TP2)

dal 15 novembre 2009 al 31 gennaio 2010 incluso: - **anatidi:**

- Alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), fischione (*Anas penelope*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), mestolone (*Anas clipeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*).

f) dall' 11 ottobre 2009 al 22 novembre 2009 incluso:

mammiferi: lepre italiana (*Lepus corsicanus*);

Nell'A.T.C. SR1 è consentita soltanto nei Comuni di: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino;

Nell'A.T.C. SR2 è consentita soltanto nei Comuni di: Canicattini Bagni, Noto e Rosolini.

g) dal 18 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009 incluso:

uccelli: allodola (*Alauda arvensis*);

h) dal 1° novembre 2009 al 31 gennaio 2010 incluso:

mammiferi: cinghiale (*Sus scrofa*).

La caccia al cinghiale non è prevista negli A.T. C. della provincia di Catania e Siracusa in quanto la specie non risulta presente.

Ove consentita, la caccia al cinghiale si effettua con l'utilizzo di cani da seguita.

La caccia al cinghiale in battuta, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio, è consentita esclusivamente un giorno la settimana: lunedì o mercoledì o giovedì.

h) dal 1° novembre 2009 al 14 gennaio 2010 incluso:

uccelli: beccaccia (*Scolopax rusticola*).

ART. 2 – a) Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. Il cacciatore, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica).

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di €5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, deve essere consegnata all'Ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino.

Le suddette 28 giornate di caccia all'avifauna migratoria potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:

n° 16 giornate dal 3 settembre al 15 novembre 2009;

n° 12 giornate dal 16 novembre 2009 al 31 gennaio 2010.

Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate nell'ultimo periodo.

b) I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l'attività venatoria soltanto nell'ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi (art. 22, comma 5, lettera "d" della L.R. 33/97).

ART. 3 - Nelle isole di Favignana, Marettimo e Levanzo (TP3) la caccia alla sola selvaggina migratoria, ai cacciatori non residenti, è consentita a partire dall'**11 ottobre 2009**.

L'esercizio venatorio può essere praticato con l'ausilio di cani di qualsiasi razza fino al 31 dicembre 2009. Dal 2 gennaio 2010 al 31 gennaio 2010 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato con l'ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione della caccia al cinghiale ed alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita.

Dal 2 gennaio 2010 al 31 gennaio 2010 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri.

E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

Non è consentito l'uso dei pallini di piombo all'interno delle zone umide della Regione.

Nelle Zone di Protezione Speciale, nelle more della definizione dei piani di gestione da parte dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, si applicano i criteri di cui al decreto del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, modificato dal D.M. del 22 gennaio 2009:

Art. 5. Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS.

1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti:

a) *soppressa*

b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;

d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010;

e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi.

Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);

f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*), fatte salve, limitatamente alla pernice Bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tali specie;

h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;

i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

.... *Omissis*

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito: www.artasicilia.it/web/natura_2000/schede_natura_sicilia/index.html

ART. 4 - Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina.

Per le singole specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le ulteriori limitazioni di seguito riportate:

SELVAGGINA MIGRATORIA

quaglia

capi annui

beccaccia

tortora

allodola

alzavola, beccaccino, codone, fischione, folaga, gallinella

d'acqua, germano reale, mestolone, moretta, moriglione e

pavoncella

canapiglia

cesena, tordo sassello, tordo bottaccio

colombaccio, gazza, ghiandaia, merlo

LIMITE MASSIMO GIORNALIERO

4 con il tetto massimo di **40**

2 con il tetto massimo di **20** capi annui

5

10

5

1 con il tetto massimo di **4** capi annui

15

15

SELVAGGINA STANZIALE

Coniglio

lepre italiana

LIMITE MASSIMO GIORNALIERO

3

1 con il tetto massimo di **2** capi annui

volpe
cinghiale

15
2

Il numero totale di capi abbattuti giornalmente di coniglio selvatico e lepore italica non può, comunque, essere superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie.

Nell'isola di Pantelleria (TP4) e nell'Isola di Linosa (AG3) il cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia, nel rispetto dei periodi consentiti e del limite giornaliero di 15 capi, fino ad un massimo di **10** conigli selvatici.

ART. 5 - La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 6 - L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, nel territorio cacciabile, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

Le attività cinofile potranno essere esercitate nell'arco temporale compreso tra un'ora dopo l'alba alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 ad un'ora prima del tramonto.

Nelle ZPS l'attività di allenamento e di addestramento dei cani, in adempimento all'art. 5 lett. h) del D.M. del 17/10/2007 e succ. mod. ed integr., è vietata prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

ART. 7 - L'uso del furetto è **vietato** negli ambiti territoriali di caccia di EN1, EN2, ME1, ME2, ME3, PA1, PA3, RG1, RG2 e SR1, SR2.

L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è consentito dal 20 settembre al 30 novembre 2009 incluso negli Ambiti Territoriali di Caccia di AG1 ad esclusione del Comune di **Menfi**; AG2 ad esclusione delle contrade **Camastrella, Sant'Oliva, Porretta e Bufalo** del territorio del Comune di **Licata**; AG3; CL1; CL2; CT1 ad esclusione del Comune di **Mineo**; CT2; PA1 esclusivamente nei territori comunali di **Carini e Corleone**; PA2 esclusivamente nei territori comunali di **Ciminna e Valledolmo**; TP1; TP2 ad eccezione delle zone ricadenti fra la battaglia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del Comune di **Marsala**; TP3 e TP4.

Esclusivamente negli anfratti lavici dell'Etna l'uso del furetto è consentito nel periodo compreso fra il 3 settembre 2009 ed il 12 dicembre 2009 incluso.

Durante l'uso venatorio è **obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.**

ART. 8 - La caccia al cinghiale in battuta, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio, entro il 1° ottobre 2009, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;
- le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - 1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - 2) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - 3) i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei cani feriti;

- la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

ART. 9 - Per la stagione venatoria 2009/2010 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

- 1) **Località "Bacino lago Arancio"**, ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circonda;
- 2) **Località "Castellaccio"**, ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di 3,5 Km così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale Campo Sportivo (C.da Balate) si prosegue per 650m con direzione Sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso Sud per 450 m fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione Nord-Est, si percorre la stessa per 1,8 Km fino al limite Nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbecca la stessa, si prosegue per 5.000m fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);
- 3) **Area comunale "Parco Monte Po"**, ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1);
- 4) **Parco Naturalistico sub-urbano "Gurna"**, ricadente nel territorio del Comune di Mascali (CT1);
- 5) **Parco Naturalistico sub-urbano "Monte Serra"**, ricadente nel territorio del Comune di Viagrande (CT1);
- 6) **Comune di Giardini Naxos - "Foce dell'Alcantara"**;
- 7) **Comune di Castelmola (ME2)** - zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia;
- 8) **Comune di Forza d'Agrò (ME2)** – zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica;
- 9) **"Pantani della Sicilia sud-orientale"**, ricadenti nel territorio dei Comuni di Ispica (RG2) Noto, Pachino, Porto Paolo di Capo Passero (SR2).
- 10) **Invaso "Diga Rubino"** – località Margi, ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1);
- 11) **"Pantano Leone"**, ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Mazara (TP2).

ART. 10 - Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- a) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- b) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- c) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr.

Si rappresenta a tal riguardo che il pagamento del premio assicurativo, secondo le convenzioni stipulate dalle associazioni venatorie con le imprese di assicurazione, deve essere versato dagli associati/assicurati esclusivamente mediante bollettino di c/c postale ovvero bonifico bancario.

d) tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.

La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude con i giorni di sabato e domenica.

Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13.00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato alla fine della battuta di caccia.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n°33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge 11/02/1992, n°157.

A conclusione della stagione venatoria, prima della consegna del tesserino, **il cacciatore deve compilare in tutte le sue parti la pagina relativa al riepilogo stagionale degli abbattimenti.**

ART. 11 - Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.

L'ASSESSORE
(Prof. Giovanni La Via)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. N. 56
(Dott.ssa Zora Daniela)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XI
(Dott. Camillo Albanese)